

## LEGISLAZIONE SULL'IMMIGRAZIONE

**Legge rumena in data 19 marzo 1915 (1° aprile 1915) che stabilisce il controllo sugli stranieri e su alcuni stabilimenti pubblici e istituisce l'ufficio della popolazione, e relativo regolamento.**

Il 19 marzo 1915 (1° aprile 1915) è stata promulgata in Rumania una nuova legge che stabilisce il controllo sugli stranieri, e su alcuni stabilimenti pubblici, ed istituisce l'ufficio della popolazione.

La suddetta legge obbliga gli stranieri che intendono fissare il loro domicilio o la loro residenza in Rumania a presentarsi alle autorità di polizia od amministrative della località per ottenere il permesso di libero soggiorno, ed a farsi poi iscrivere nel registro della popolazione esistente presso l'ufficio della popolazione istituito nella località.

Diamo qui tradotto il testo dei Capi I e III della legge, tralasciando il Capo II che riguarda il controllo su alcuni stabilimenti pubblici e cioè: alberghi, «hôtels», caffè, e affini, non avendo tale argomento una grande importanza per la nostra emigrazione.

Aggiungiamo la traduzione del testo del regolamento per ciò che riguarda il controllo degli stranieri e le disposizioni penali per le infrazioni alla legge in parola.

### CAPITOLO I.

#### Il controllo degli stranieri.

Art. 1. — Ogni straniero è obbligato, entro 8 giorni dal suo arrivo in Romania, a presentarsi, nella località dove avrà fissata la sua residenza, alle autorità amministrative per ottenere il permesso di libero soggiorno.

Per gli stranieri che non avranno potuto fissare una residenza nel termine di 8 giorni dal loro arrivo in Romania, incombe l'obbligo di presentarsi alla competente autorità del luogo nel quale lo straniero si troverà alla fine nell'8° giorno.

Art. 2. — I permessi di libero soggiorno si rilasciano, sotto il controllo del prefetto di polizia, dall'ufficio di controllo degli stranieri nei comuni urbani dove vi sono prefetti di polizia; sotto controllo dei prefetti di provincia, dai capi di polizia negli altri comuni urbani, e dagli amministratori distrettuali nei comuni rurali, senza attenersi alle disposizioni di legge riguardanti l'organizzazione dei comuni rurali.

Lo straniero è obbligato a presentare a dette autorità il passaporto o il documento di viaggio col quale è entrato in Romania.

Il permesso di libero soggiorno ha validità per la durata dell'atto in base al quale fu rilasciato.

Nel caso di cambiamento di residenza, lo straniero è obbligato ad informarne l'autorità dalla quale ha ricevuto il permesso di libero soggiorno. Nel termine stabilito dall'articolo 1 lo straniero è obbligato a presentare il permesso di libero soggiorno per il visto, alla autorità del luogo dove ha fissato la nuova dimora.

Se il permesso di libero soggiorno ha una durata di diversi anni, lo straniero è obbligato a farlo vistare ogni anno dalla autorità dalla quale fu rilasciato o dalla autorità della nuova residenza in caso di cambiamento di sede. In questa occasione lo straniero presenterà anche i suoi documenti di legittimazione.

Art. 3. — Lo straniero che alloggia in un Hôtel, Albergo o presso persone che di solito affittano appartamenti, camere ammobigliate a mese, a settimana o a giornata, o presso affitta-letti, è obbligato a riempire il modulo che verrà dato dal padrone di casa o dal suo procuratore, secondo l'art. 22.

Art. 4. — Agli obblighi previsti negli articoli 1, 2 e 3 sono sottoposti anche quelli stranieri autorizzati ad abitare in Romania senza permesso di viaggio. Il permesso di libero soggiorno sarà staccato, in questo caso, in seguito ad autorizzazione ministeriale e sarà valido per tutta la durata di tale autorizzazione.

Art. 5. — Lo straniero che non si conformerà alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 sarà punito con una ammenda di 100 franchi, che sarà applicata e incassata immediatamente verso rilascio di una quietanza, da parte delle Autorità citate all'art. 2.

Lo straniero che non pagherà l'ammenda sarà immediatamente consegnato al giudice del Circolo dopo assunto processo verbale per constatarne la contravvenzione.

In ogni caso il giudice esaminerà d'urgenza la contravvenzione e potrà limitare l'ammenda fino a un minimo di 20 franchi o annullare il processo verbale, ordinando la restituzione dell'importo pagato.

Nel caso che il processo verbale fosse trovato fondato e lo straniero non pagasse immediatamente l'ammenda, il giudice trasformerà l'ammenda in reclusione calcolando 10 franchi al giorno per il computo della durata dell'arresto. La reclusione pronunciata in questo modo va espiata negli arresti della polizia o negli arresti della Sezione di gendarmeria della sede del giudice.

La sentenza del giudice che trasforma l'ammenda in carcere è definitiva e non ammette ricorso.

Lo straniero che nel termine di 8 giorni dalla esecuzione della pena applicata non si assoggetterà all'obbligo di chiedere il permesso di libero soggiorno in Romania, sarà punito per recidiva colla reclusione da 15 giorni a un anno. Questo indipendentemente dalle misure di espulsione che il Governo potrà prendere a suo carico.

Art. 6. — Nessun privato, nessuna istituzione o stabilimento pubblico o privato, nessuna impresa commerciale o industriale, di qualsiasi genere, potrà assumere in servizio, in cooperazione di sorta, uno straniero senza permesso di libero soggiorno.

Chi non si conformerà alle disposizioni sopra citate sarà punito con una ammenda di 100 franchi e in caso di recidiva con una ammenda da 200 fino a 300 franchi.

Art. 7. — Il Ministero dell'Interno può, in virtù di decisione del Consiglio dei ministri, per ragioni di ordine pubblico o sicurezza pubblica, obbligare uno straniero ad abbandonare la località nella quale si trova, oppure obbligarlo ad abitare in una determinata località.

La decisione ministeriale comunicante una delle sopra citate misure non è accompagnata da motivazione e viene notificata allo straniero per il tramite dell'autorità amministrativa. Essa porterà il termine entro il quale lo straniero dovrà aver eseguito l'ordine.

Lo straniero che abbandonerà il luogo indicatogli dal Ministero dell'Interno senza la sua autorizzazione, o non avrà eseguito l'ordine di portarsi nel luogo destinato, sarà colpito con una ammenda di 100 franchi e in caso di recidiva con la reclusione fino a 15 giorni. Questo indipendentemente dalle misure di espulsione che il Governo potrà prendere a suo carico.

Art. 8. — Le contravvenzioni all'articolo 6 si giudicheranno secondo la legge comunale. Le contravvenzioni all'art. 7 si giudicheranno al giudizio del Circolo rispettivo con la precedenza.

Il termine del processo sarà entro 8 giorni, indipendentemente dalla data del processo verbale della constatazione della infrazione, e sarà svolto in presenza dell'imputato e della sentenza sarà fatto un duplicato. Il processo verbale sarà firmato anche dall'imputato quando conoscerà la sentenza o si accennerà alla sua incapacità o alla mancata volontà di firmarlo.

La sentenza concede solo il diritto di *appello* e non il diritto di *opposizione* e *ricorso*.

Il termine di appello è di 8 giorni dalla emanazione della sentenza, sia che la sentenza sia data in contumacia o in contraddittorio. L'appello è da presentarsi direttamente al Tribunale.

Il Tribunale fisserà un termine o lo farà conoscere all'appellante o a chi avrà presentato l'appello, facendo esplicita menzione di questa domanda di appello. L'appello va discusso con precedenza, entro il termine massimo dalla presentazione del medesimo.

I giudici condannando alle ammende previste da questa legge, esporranno anche nello stesso tempo la commutazione della pena nella reclusione, nel caso che l'imputato sia insolubile o si rifiuti di pagare.

Stabilito il giorno per la discussione non sarà possibile nessun differimento.

Art. 9. — Nel termine di 15 giorni dalla promulgazione di questa legge tutti gli stranieri stabiliti in Romania sono obbligati a presentarsi alle rispettive autorità per farsi rilasciare il permesso di libero soggiorno.

A questa formalità sono obbligati pure gli stranieri autorizzati dal Ministero dell'Interno ad abitare in Romania senza permesso di viaggio.

Tale obbligo riguarda i nati e cresciuti in Romania da genitori immigrati che non hanno — nè genitori nè figli — mai goduto in nessun modo della protezione straniera.

Le persone, gli stabilimenti, gli istituti e le imprese previste dall'art. 6 sono obbligate nel termine di 8 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, ad avvisare l'autorità competente di tutti gli stranieri che avessero al loro servizio senza permesso di libero soggiorno.

Coloro che contravverranno ai sopra enumerati capoversi I e II saranno condannati secondo l'articolo 5 della legge; coloro che contravverranno al capoverso IV saranno condannati secondo l'articolo 6.

Art. 10. — I componenti il corpo diplomatico e consolare sono dispensati dall'obbligo di possedere il permesso di libero soggiorno.

Non sono obbligati ad avere il permesso di libero soggiorno gli operai e i lavoratori stranieri di diverse categorie, i quali sono entrati in Romania a gruppi coll'autorizzazione del Ministero dell'Interno e per un tempo determinato.

Coloro che introducono lavoratori stranieri in gruppi sono obbligati, per la durata del contratto, ad avere i mezzi per rimpatriarli, a denunciare immediatamente all'autorità di polizia quando uno si allontana dal lavoro prima del termine per il quale fu assunto.

Coloro che non si assoggetteranno alle disposizioni del precedente capoverso saranno condannati secondo l'art. 6.

Art. 11. — Gli stranieri che si troveranno in Romania al momento della mobilitazione e che non si confermeranno alle disposizioni che emanerà il Governo o il Ministero dell'Interno nell'in-

teresse dell'ordine e della sicurezza pubblica, saranno puniti colla reclusione da 1 fino a 2 anni: essi saranno giudicati in istato di arresto!

Art. 12. — Le contravvenzioni alle disposizioni di questa legge saranno elevate: nei comuni urbani dai capi di polizia, dagli ispettori e dai direttori di polizia, dai commissari e dai sottocommissari; nei comuni rurali dagli amministratori distrettuali, dagli ufficiali e sottufficiali dei gendarmi rurali e dai gendarmi rurali capi di stazione.

I commissari speciali e aiutanti commissari di sicurezza potranno elevarne tanto nei comuni urbani quanto nei comuni rurali.

Le ammende applicate secondo l'art. 5 saranno incassate: nei comuni urbani da ufficiali di polizia a ciò incaricati personalmente dal capo di polizia; nei comuni rurali dai gendarmi rurali, dai capi sezione e capi stazione (di gendarmeria).

Gli ufficiali di polizia autorizzati a incassare queste ammende staccheranno le quietanze dal taccuino a madre e verseranno tosto le somme incassate all'esattore delle imposte.

Art. 13. — Le contravvenzioni di polizia di qualsiasi genere commesse da uno straniero senza fissa dimora o solo di passaggio per la Romania saranno giudicate nello stesso giorno dell'assunzione a protocollo del processo verbale della constatazione della contravvenzione. Lo straniero che si sarà reso colpevole di qualcuno dei delitti previsti dall'art. 183 e 185 del Codice penale o di quelli previsti dall'art. 7 e 8 della legge sui passaporti, e chi non avrà fissa dimora in Romania o sia solo di passaggio per la Romania, sarà giudicato in stato di arresto e secondo l'art. 8 della legge presente.

Art. 14. — Le disposizioni dell'art. 60 del Codice penale sono applicabili al giudizio delle contravvenzioni previste dal Capitolo I, eccettuate le contravvenzioni previste dall'art. 11. Per tutte le altre contravvenzioni previste da questo Capitolo la pena non potrà essere minore di un'ammenda di 50 franchi.

## CAPITOLO III.

**L'ufficio della popolazione.**

Art. 36. — Accanto all'autorità di polizia di città, nei comuni urbani, accanto all'autorità municipale nei comuni rurali si istituisce un ufficio della popolazione, che avrà le seguenti attribuzioni: inscrivere in un registro speciale tutti i Rumeni e stranieri, maggiorenni e minorenni, che hanno residenza abituale nel comune; fare tutte le modificazioni relative al cambiamento di domicilio, nascite, matrimoni e morti che verranno a conoscenza dell'ufficio di stato civile; staccare bollette per inscrivere abitanti non registrati all'ufficio, certificati di cambiamento di domicilio e residenza del comune; dare a ognuno informazioni relative al domicilio.

Nei comuni rurali l'ufficio della popolazione funzionerà nel municipio sotto la direzione del cancelliere.

Art. 37. — I certificati di iscrizione saranno dati a richiesta verso pagamento di una tassa di 50 centesimi. In caso di perdita del certificato per il duplicato la tassa sarà di 1 franco.

Per ogni informazione l'ufficio riscuoterà una tassa di 30 centesimi a favore del Comune, della quale si rilascerà quietanza.

Tutte le altre richieste indirizzate all'ufficio e i certificati per il cambiamento di domicilio o di residenza, sono esenti di ogni tassa o bollo.

Art. 38. — Il rumeno che stabilisse la residenza abituale in un Comune deve presentarsi all'ufficio della popolazione entro 15 giorni del suo arrivo, per chiedere l'iscrizione. L'iscrizione la prima volta si fa in base agli atti di stato civile. In caso di cambiamento di residenza l'iscrizione si farà in base a certificato di iscrizione dell'ufficio dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza.

Lo straniero che stabilisce la sua residenza abituale in un Comune, deve presentarsi all'ufficio della popolazione entro il termine di 24 ore dopo aver ricevuto il permesso di libero soggiorno. La sua iscrizione si farà in base al permesso di viaggio e al permesso di libero soggiorno in Romania.

Art. 39. — Chi vorrà cambiare domicilio, sia in un altro Comune, in un altro Stato, o chi vorrà cambiare abitazione nello stesso Comune, deve dichiarare tutto questo all'ufficio della popolazione almeno 48 ore prima.

La dichiarazione per stabilirsi in un Comune o per cambiare abitazione nel medesimo Comune si fa dal capo di famiglia per tutte le persone che vivono assieme a lui, compresi in esse i servitori e i lavoratori.

Art. 40. — I proprietari, gli usufruttuari di case, gli affittuari principali od i subaffittuari che affittano case, appartamenti o camere devono, nel termine di 3 giorni dall'ingresso del locatario nel loro immobile, denunciare in iscritto o a voce all'ufficio della popolazione l'arrivo di costoro, i quali, dal canto loro, dovranno dichiarare nello stesso termine i nomi dei membri di famiglia, dei servitori, degli operai e degli impiegati che vivono con loro o che lavorano nel loro stabilimento.

Gli stessi obblighi hanno le persone sopra citate anche in caso di partenza dei loro locatari.

I proprietari che affittano l'immobile completo sono obbligati a denunciare all'ufficio della popolazione, nel termine di 5 giorni dalla conclusione del contratto, il nome del locatario o dei suoi affittuari.

Art. 41. — L'identità delle loro persone di fronte alle pubbliche autorità potrà essere stabilita anche con le bollette di iscrizione all'ufficio della popolazione.

Art. 42. — Nel termine di un anno dall'entrata in funzione dell'ufficio della popolazione, tutti gli abitanti, senza distinzione di nazionalità, che hanno domicilio o residenza in Romania, sono obbligati a iscriversi all'ufficio del Comune del loro domicilio o della loro residenza.

Art. 43. — Coloro i quali non si conformeranno alle disposizioni previste nel Capitolo III saranno tradotti al giudizio del giudice del Circolo rispettivo, da parte delle autorità amministrative rispettive ove funziona l'ufficio al quale avrebbero dovuto iscriversi, e saranno condannati a una ammenda da 5 a 25 franchi; in caso poi di recidiva da 100 fino a 200 franchi, ma senza che

questa ammenda si possa commutare in reclusione; l'importo sarà riscosso con la procedura di legge.

Art. 44. — La data dell'applicazione delle disposizioni sul Capitolo III della presente legge riguardante l'ufficio della popolazione, sarà fissata con decreto reale in base a una decisione del Consiglio dei ministri.

Art. 45. — Appena l'ufficio della popolazione funzionerà, le Amministrazioni comunali non potranno staccare biglietti di legittimazione. Questi biglietti di legittimazione sono annullati e sostituiti da certificati di iscrizione.

Tutte le tasse e le ammende previste in questa legge andranno a favore del Comune dopo coperte le spese necessarie per il mantenimento dell'ufficio della popolazione.

Art. 46. — La corrispondenza inviata dall'ufficio della popolazione e quella spedita a quest'ufficio sarà esente da tassa di posta.

Art. 47. — Tutte le contravvenzioni alla presente legge si prescriveranno nel termine di un anno dalla data in cui saranno state commesse.

Art. 48. — Un regolamento esporrà tutte le disposizioni di questa legge e ne spiegherà l'applicazione.

---